

 Magi Bilance S.r.l.	REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA	REG 01
		Revisione 3 del 18/05/2021
		Pagina 1 di 9
- Unità Ispettiva per le Verificazioni Periodiche - MAGI Bilance S.r.l.		

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2	RIFERIMENTI	2
3	TERMINI E DEFINIZIONI.....	3
4	MODIFICHE AL REGOLAMENTO	3
5	PROCESSO DI ISPEZIONE	4
5.1	Richiesta di Verificazione Periodica	4
5.2	Verificazione Periodica	4
6	RISERVATEZZA.....	6
7	RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI	7
7.1	Reclami.....	7
7.2	Ricorsi.....	7
7.3	Contenziosi.....	8
8	DOVERI E DIRITTI.....	8
8.1	Doveri e diritti del Cliente.....	8
8.2	Impegni e doveri di MAGI Bilance Srl.....	9

Revisione	Data Revisione	Motivo della revisione
3	18/05/2021	Introdotte delle precisazioni sulla gestione del reclamo e dei ricorsi.
Responsabile Tecnico		Direzione
<i>Natale Carola</i>		<i>Magi Luca</i>

 Magi Bilance S.r.l.	REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA	REG 01
		Revisione 3 del 18/05/2021
		Pagina 2 di 9
- Unità Ispettiva per le Verificazioni Periodiche - MAGI Bilance S.r.l.		

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Definire il regolamento adottato da MAGI Bilance Srl per le attività di ispezione erogate dall'Unità Ispettiva per le Verificazioni Periodiche (nel seguito UIVP) che opera in qualità di Organismo di Ispezione di tipo C in accordo alla norma UNI EN ISO/IEC 17020 per quanto riguarda i *sistemi di pesatura*.

Il campo di attività in cui opera MAGI Bilance Srl è quello della installazione, riparazione e taratura dei sistemi di pesatura. L'Unità Ispettiva è inserita all'interno di MAGI Bilance Srl e riporta direttamente alla Direzione aziendale.

Questo regolamento si applica alle attività dell'Organismo di Ispezione concernenti *le Verificazioni Periodiche dei sistemi di pesatura, ai sensi del DECRETO 21 aprile 2017, n. 93*, ed è applicato in maniera uniforme e imparziale per tutti i clienti che utilizzano i servizi di verifica periodica erogati da MAGI Bilance Srl; l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo.

Le presenti condizioni generali si applicano a tutte le verificazioni periodiche effettuate da MAGI Bilance Srl, in accordo a quanto stabilito nelle offerte/contratto (di cui sono parte integrante) formulate da MAGI Bilance Srl al cliente.

2 RIFERIMENTI

Le normative e i documenti di riferimento sono i seguenti, da intendersi nell'ultima edizione in vigore :

- *DECRETO 21 aprile 2017, n. 93* "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.
- *Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83, recante attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)*
- *Decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517* "Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 "Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni".
- UNIONCAMERE *Regolamento, rivolto alle imprese che intendono svolgere le attività di verifica periodica sugli strumenti di misura disciplinati dal D.M. 93/2017*
- ACCREDIA RG-01: Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale
- ACCREDIA RG-01-04: Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione
- ACCREDIA RG-09: Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA,
- ILAC P15 ILAC P15:05/2020 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies;
- ILAC P10:01/2013 ILAC Policy on Traceability of Measurement Results
- UNI CEI EN 45501:2015 Aspetti metrologici di strumenti per pesare non automatici

 Magi Bilance S.r.l.	REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA	REG 01
		Revisione 3 del 18/05/2021
		Pagina 3 di 9
- Unità Ispettiva per le Verificazioni Periodiche - MAGI Bilance S.r.l.		

3 TERMINI E DEFINIZIONI

La terminologia applicabile fa riferimento alle definizioni date nelle normative indicate nel paragrafo precedente e, per una maggiore comprensione di questo documento, si riportano oltre ad alcuni di quelli più significativi, alcuni termini specifici.

- **Certificato di Verificazione Periodica** documento finale che riporta l'esito dell'attività di Verificazione Periodica eseguita.
- **Libretto Metrologico** il libretto, su supporto cartaceo o informatico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato V del DM93/2017
- **OIML**: Acronimo dell'organizzazione "Organisation Internationale de Metrologie Legale" è un'organizzazione intergovernativa che, tra l'altro, <<sviluppa raccomandazioni, normative e documenti ad uso delle autorità di metrologia legale e/o dell'industria>>.
- **Organismo di Ispezione** (Odi) Organismo che effettua l'attività di Verificazione periodica, in MAGI Bilance Srl questo organismo è denominato "Unità ispettiva per le Verificazioni Periodiche"(UIVP);
- **Rapporto di intervento** è il documento che descrive l'attività svolta presso la sede del cliente e gli strumenti coinvolti.
- **Rapporto di Verificazione Periodica** è il documento in cui sono riportate per ogni strumento le informazioni che lo identificano, l'esito delle verifiche e delle misure eseguite.
- **Reclamo** Manifestazione di insoddisfazione sia verbale che scritta da parte del titolare dello strumento o del committente o da altre parti interessate relativamente al servizio offerto
- **Ricorso** Azione ufficiale del soggetto o del committente con l'obiettivo di chiedere la revisione di una decisione presa da MAGI Bilance Srl in qualità di Organismo di Ispezione. Il ricorso è un diritto del Committente
- **Tecnico Verificatore** è il tecnico qualificato incaricato dall'Unità ispettiva per le Verificazioni Periodiche di eseguire la Verificazione Periodica;
- **Titolare dello strumento**: la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura;
- **Verificazione Periodica** Rappresenta il controllo metrologico legale periodico eseguito sugli strumenti di misura dopo la prima messa in servizio secondo la periodicità definita dal DM93/2017 o a seguito di una riparazione o di un intervento che comporti la rimozione di qualsiasi sigillo legale anche di tipo elettronico; il termine "ispezione" è da considerarsi sinonimo.

4 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le offerte emesse da MAGI Bilance Srl fanno riferimento a questo regolamento per completare i termini dell'accordo.

In caso di aggiornamenti e modifiche al presente regolamento, che possono essere necessari per tenere conto delle indicazioni delle parti interessate o modifiche delle norme e disposizioni legislative, MAGI Bilance Srl ne darà comunicazione al cliente con contratto in essere mediante fax, posta o e-mail indicando i relativi tempi di attuazione e richiedendo esplicita accettazione delle modifiche introdotte.

 Magi Bilance S.r.l.	REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA	REG 01
		Revisione 3 del 18/05/2021
		Pagina 4 di 9
- Unità Ispettiva per le Verificazioni Periodiche - MAGI Bilance S.r.l.		

5 PROCESSO DI ISPEZIONE

Le modalità di svolgimento delle attività di Verificazione Periodica sono descritte nel dettaglio nelle procedure operative del SGQ che sono state emesse, secondo l'applicabilità, in conformità alla normativa UNI EN ISO 45501 e/o al *DECRETO 21 aprile 2017, n. 93* e comprendono:

- Il controllo sia dell'integrità delle marcature che dei sigilli prescritti dalle norme applicabili allo strumento (nel caso di bilance elettroniche, la verifica consisterà anche nell'accertare la presenza del provvedimento di approvazione nazionale, CE o CEE).
- L'esecuzione delle medesime prove previste all'atto della verificazione iniziale dell'idoneità dello strumento.

AVVERTENZA: Lo svolgimento delle attività di Verificazione Periodica comporta l'interruzione delle attività del sistema di pesatura per il tempo necessario a completare l'ispezione.

5.1 Richiesta di Verificazione Periodica

Gli strumenti utilizzati per funzioni di misura legali, dopo la loro messa in servizio, devono essere sottoposti a verificazione periodica:

- secondo la periodicità definita dal D.M. 93/2017 (ogni 3 anni per i sistemi di pesatura a funzionamento non automatico);
- a seguito di riparazione comportante la rimozione di sigilli di protezione;
- su richiesta del cliente per sua esigenza di verifica.

Tutte le attività di Verificazione Periodica dei sistemi di pesatura sono precedute da una fase preliminare, che può svolgersi con modalità diverse (telefonicamente, mail o fax) durante la quale il cliente dovrà fornire tutte le informazioni che consentano a MAGI Bilance Srl di valutare le risorse necessarie per l'esecuzione della Verificazione Periodica. Allo scopo al cliente potrà essere richiesto di compilare un questionario (rif. MdQ56) per riportare le principali caratteristiche/informazioni delle bilance da sottoporre a Verificazione Periodica o in alternativa gli si potrà richiedere di inviare una fotografia dettagliata delle loro targhette metrologiche). MAGI Bilance Srl, dopo aver verificato la fattibilità dell'attività, sulla base delle proprie risorse predispone un'offerta scritta denominata "Contratto di Verificazione Periodica", che il cliente deve restituire firmata nel caso ne decida di affidare l'attività ad MAGI Bilance Srl.

MAGI Bilance Srl, successivamente all'accettazione dell'offerta, potrà richiedere altre informazioni necessarie ai fini della stesura della documentazione correlata alla Verificazione Periodica.

Una volta ricevuta l'accettazione da parte del Cliente, secondo le modalità riportate nell'offerta, si procede con la pianificazione delle attività tenendo conto delle eventuali esigenze del Cliente.

Nessuna modifica può essere apportata ai contratti senza un consenso scritto da entrambe le parti, salvo i casi indicati al paragrafo 4.

I termini di esecuzione della Verificazione Periodica indicati da MAGI Bilance Srl sono indicativi e non vincolanti qualora le cause dipendono da autorizzazioni particolari, eventi meteorici, o altri fattori non gestibili da parte di MAGI Bilance Srl.

5.2 Verificazione Periodica

MAGI Bilance Srl esegue le Verificazioni Periodiche, alla data concordata cioè entro 45 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del cliente. Essa consiste nel verificare che le quantità misurate dall'apparecchio da verificare, rientrino nei limiti prescritti dal *Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83* e

 Magi Bilance S.r.l.	REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA	REG 01
		Revisione 3 del 18/05/2021
		Pagina 5 di 9
- Unità Ispettiva per le Verificazioni Periodiche - MAGI Bilance S.r.l.		

di accertare se essi riportano i bolli di verifica prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo. Tale attività può essere svolta sia in campo, presso la sede del cliente, che presso la sede di MAGI Bilance Srl. Le verifiche sono eseguite secondo la procedura descritta nel *DECRETO 21 aprile 2017, n. 93* - allegato III scheda A- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

I controlli metrologici legali atti ad accertare il rispetto dei requisiti dei sistemi di pesatura, sono eseguiti da MAGI Bilance Srl, escludendo qualsiasi operazione che comporti l'alterazione dei parametri di lavoro, lo smontaggio di componenti e la rimozione o aggiunta di sigilli rispetto a quelli previsti nelle approvazioni di modello o di progetto.

I dati raccolti durante la verifica sono registrati sul "Rapporto di verifica periodica" [MdQ 34], e successivamente digitalizzati in uno specifico applicativo in dotazione all'organismo di ispezione, riportando i risultati delle prove effettuate sul sistema di pesatura ispezionato. L'esito della verifica è trascritto nel "Libretto Metrologico" che accompagna ogni sistema di pesatura; (nel caso in cui lo strumento non fosse ancora dotato di libretto metrologico ne sarà consegnato uno nuovo, senza oneri aggiuntivi). Al termine vengono apposti sull'apparecchio i contrassegni prescritti e che indicano l'esito della verifica.

- In caso di esito positivo, si appone sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato VI, punto 1 del *DM 21 aprile 2017, n. 93* (contrassegno adesivo di colore verde che reca la data entro cui lo strumento deve essere nuovamente verificato).
- Nel caso invece di esito negativo:
 - Si pone sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato VI, punto 2 del *DM 21 aprile 2017, n. 93* ove è riportato il logo recante gli elementi identificativi dell'organismo che lo appone, la data (contrassegno di colore ROSSO) e lo strumento dovrà essere posto fuori uso).
 - Si comunica immediatamente al cliente l'esito negativo della Verifica Periodica.

Indipendentemente dall'esito della verifica periodica, al termine dell'attività un rapporto di intervento [MdQ 61] è firmato dal tecnico verificatore e dal titolare del sistema di pesatura o da suo delegato.

Al fine di emettere il Certificato di Verifica Periodica, il rapporto [MdQ 34] è riesaminato dal Responsabile Tecnico, entro cinque giorni lavorativi dall'effettuazione della verifica periodica, al fine di accertare la correttezza dei dati rilevati con particolare riferimento a:

- Identificazione del dispositivo oggetto di Verifica Periodica;
- lo stato di taratura dei campioni di lavoro utilizzati
- Esito delle verifiche visive;
- Risultati delle misurazioni e degli eventuali calcoli;
- Esito complessivo della Verifica Periodica in riferimento ai criteri di approvazione previsti per lo strumento oggetto di verifica;

Evidenza del processo di riesame è data dalla digitalizzazione dei dati raccolti durante la verifica periodica in uno specifico applicativo in dotazione all'organismo di ispezione per procedere alla emissione del Certificato di Verifica Periodica [rif. Modulo MdQ 27].

Nel caso in cui dal riesame si evidenziassero delle non conformità il Responsabile Tecnico avvia il trattamento della non conformità, che può in alcune occasioni comportare l'annullamento del rapporto di Verifica Periodica e la pianificazione entro 48 ore di una nuova verifica.

Entro 5 giorni dal riesame della Verifica Periodica eseguita, MAGI Bilance Srl invia al Cliente il Certificato di Verifica Periodica definitivo.

 Magi Bilance S.r.l.	REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA	REG 01
		Revisione 3 del 18/05/2021
		Pagina 6 di 9
- Unità Ispettiva per le Verificazioni Periodiche - MAGI Bilance S.r.l.		

A conclusione del processo, l'UIVP invia telematicamente entro dieci giorni lavorativi dalla verifica alle Camere di Commercio competenti per territorio e a Unioncamere, apposito documento di riepilogo delle verificazioni effettuate contenente le informazioni minime di legge previste all'Art. 13 del *DECRETO 21 aprile 2017, n. 93*.

Nel caso in cui il controllo abbia esito negativo, sarà vostro compito mettere in atto quanto previsto dall'articolo 7 del DM93/2017 ovvero:

<< OMISSIS

2. *Se la verifica periodica sugli strumenti di misura ha esito negativo, questi possono essere sostituiti ovvero detenuti dal titolare dello strumento nel luogo di impiego, purché muniti del contrassegno previsto all'allegato VI e non utilizzati; gli stessi strumenti dopo la riparazione possono essere utilizzati, previa richiesta di una nuova verifica periodica, purché muniti di sigilli provvisori applicati dal riparatore. Il riparatore provvede a togliere il contrassegno previsto all'allegato VI.*

3. *Il riparatore, anche quando effettua la riparazione ai sensi del comma 1, compila il libretto metrologico riportando la descrizione della riparazione effettuata e i sigilli applicati.*

.... OMISSIS >>

Lo strumento potrà essere rimesso in servizio, nel rispetto dei termini stabiliti dal DM93/2017, non appena eseguita la richiesta per la nuova verifica.

Il Certificato di Verifica Periodica ed il libretto metrologico devono essere conservati e resi disponibili per verifiche successive.

5.3 Logo Accredia e pubblicizzazione da parte del Committente

L'Unità Ispettiva per le Verificazioni Periodiche della Società **MAGI Bilance S.r.l.** utilizza il logo concesso da ACCREDIA con le modalità prescritte dal Regolamento RG.09 emesso da ACCREDIA e dal titolo "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA".

Il suddetto logo viene riportato sui seguenti documenti:

- Il certificato di verifica periodica dei sistemi di pesatura di cui al DM n° 93 del 21.04.17 per i quali è stato ottenuto l'abilitazione;
- Il rapporto di verifica periodica (MdQ 34)
- Sul sito della società **MAGI Bilance S.r.l.** nella pagina dedicata al Servizio di Verifica periodica;
- Su Opuscoli predisposti per pubblicizzare le attività della UIVP della **MAGI Bilance S.r.l.**

Come previsto dal suddetto Regolamento RG.09, l'uso del Marchio ACCREDIA utilizzato nei suddetti documenti è precluso ai Committenti in quanto si riferisce all'Organismo di Ispezione.

Al riguardo, la società **MAGI Bilance S.r.l.** non ha previsto la concessione di un proprio marchio ad utilizzo del Committente per comunicare ai propri clienti che la verifica dei propri sistemi di pesatura è effettuata dalla stessa in qualità di Organismo di Ispezione Accreditato.

6 RISERVATEZZA

Con la sottoscrizione delle offerte formulate da **MAGI Bilance Srl** (rif. MdQ 55 "Contratto di Verifica Periodica di Vs Strumenti per Pesare") il committente, espressamente acconsente all'inserimento dei suoi dati nella lista anagrafica della società **MAGI Bilance S.r.l.** Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto alla protezione. Il trattamento viene effettuato per adempiere agli obblighi amministrativo-contabili e fiscali, per

 Magi Bilance S.r.l.	REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA	REG 01
		Revisione 3 del 18/05/2021
		Pagina 7 di 9
- Unità Ispettiva per le Verificazioni Periodiche - MAGI Bilance S.r.l.		

l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per adempiere ai requisiti definiti dal DM93/17 in merito alla comunicazione alla CCIAA di competenza circa l'attività svolta presso la Vostra sede e i relativi esiti. I dati raccolti possono essere comunicati, oltre a tutti gli incaricati al trattamento interno, a consulenti tecnici, amministrativi, contabili e legali, oltre che ad istituti bancari.

Titolare del trattamento è: **MAGI Bilance S.r.l.** con sede a **via P. Calamandrei, 144 – 52100 Arezzo**

MAGI Bilance Srl assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività di Verificazione Periodica, vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da:

- Disposizioni di legge (rif. Art. 13 *D.M. 21 aprile 2017, n. 93*).
- Disposizione degli organismi di accreditamento e/o notifica di enti pubblici competenti:

Il Cliente è messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi se questo è consentito dalle leggi.

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale di MAGI Bilance Srl coinvolto nella Verificazione Periodica sottoscrive un impegno formale alla riservatezza. Ogni altra informazione riguardante il cliente ottenuta da fonte diversa dal cliente stesso sarà trattata come riservata.

La Direzione garantisce la Riservatezza sulle informazioni acquisite nello svolgimento di tutte le attività svolte dall'organismo di ispezione durante l'esecuzione delle attività di Verificazione Periodica

7 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

7.1 Reclami

I reclami provenienti dai Clienti (o da altre fonti) sono presi in considerazione da MAGI Bilance Srl se sono formulate in forma scritta e:

- Descrivono in dettaglio la situazione oggetto del reclamo;
- Indicano i motivi del reclamo;
- Sono formulate entro 10 gg dalla esecuzione della verifica

Nel caso una o più delle succitate informazioni non fossero disponibili nel reclamo presentato, il reclamante viene contattato per i necessari chiarimenti. I reclami presi in considerazione sono registrati ed il loro ricevimento viene confermato per iscritto al reclamante.

Tutti i reclami pervenuti sono esaminati dal Responsabile Tecnico, il quale svolge le opportune indagini (ad esempio interpellando il personale operativo coinvolto, rianalizzando il Rapporto di Verificazione Periodica, se del caso facendo ripetere la Verificazione Periodica, ecc.) che si dovranno chiudere entro due mesi dal ricevimento del reclamo, e comunica entro 7 giorni per iscritto al reclamante l'esito delle proprie indagini e le eventuali azioni intraprese. Nel caso in cui il Responsabile tecnico sia stato l'esecutore dell'ispezione, l'esame verrà eseguito dalla direzione, in quanto in tutti i casi si mantiene il principio che la persona incaricata di gestire il reclamo non deve essere stata coinvolta nelle attività/decisioni che hanno generato il reclamo stesso.

7.2 Ricorsi

Il Cliente che utilizza i servizi erogati dall'UIVP di MAGI Bilance Srl o altra parte interessata hanno facoltà di presentare ricorsi scritti con riferimento alle decisioni adottate dalla UIVP in merito alle Verificazioni Periodiche; in tale circostanza il ricorrente dovrà inviare una lettera per raccomandata con ricevuta di ritorno, all'attenzione del Legale Rappresentante, oppure una email certificata (PEC = Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo info@pec.magibilance.it

Tale ricorso dovrà riportare:

 Magi Bilance S.r.l.	REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA	REG 01
		Revisione 3 del 18/05/2021
		Pagina 8 di 9
- Unità Ispettiva per le Verificazioni Periodiche - MAGI Bilance S.r.l.		

- I riferimenti del ricorrente,
- L'oggetto del ricorso,
- Le motivazioni che hanno portato a ricorrere,
- Eventuali allegati a sostegno delle motivazioni precedentemente citate,
- la firma del ricorrente (nel caso di raccomandata).

MAGI Bilance Srl può respingere il ricorso in mancanza di uno o più degli elementi succitati oppure se sono formulate dopo 30 gg dalla esecuzione della verifica o per altri motivi; in tale occasione invierà al mittente una comunicazione con le motivazioni della sua decisione.

Il Legale Rappresentante della MAGI Bilance Srl avvierà la fase di esame del ricorso, in collaborazione con persone tecnicamente competenti e che non hanno partecipato alla verifica periodica oggetto di ricorso e coinvolgendo le parti interessate. Al termine dell'indagine, che dovrà completarsi entro due mesi dalla data di ricezione del ricorso, il ricorrente verrà informato dell'esito dell'azione entro 7 giorni dalla conclusione del processo di esame.

7.3 Contenziosi

Per tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente Regolamento, sarà esclusivamente competente il Tribunale di AREZZO.

8 DOVERI E DIRITTI

8.1 Doveri e diritti del Cliente

Il titolare dello strumento richiedente la verifica periodica deve:

1. Rispettare le prescrizioni del presente regolamento, a cui si fa riferimento nel contratto "Contratto di Verifica Periodica".
2. A fornire preventivamente alla **MAGI Bilance Srl** le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui si dovrà operare, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e, dove necessario mettere a disposizione il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, i mezzi necessari per l'esecuzione della verifica periodica, esclusi i dispositivi di misurazione che sono a carico della **MAGI Bilance Srl**;
3. Autorizzare l'ingresso del personale di **MAGI Bilance Srl** e a mettere a disposizione il proprio personale per quanto riguarda gli accessi ai luoghi ove sono ubicati i sistemi di pesatura da sottoporre a verifica periodica,
4. Autorizzare l'ingresso (in condizioni di sicurezza) del personale Accredia che, eventualmente, potrà essere presente in accompagnamento al personale di MAGI Bilance Srl durante le verifiche ispettive di sorveglianza sull'accreditamento ed accettare, senza costi aggiuntivi, l'eventuale presenza di ispettori in affiancamento e/o addestramento;
5. A fornire le informazioni (elementi identificativi per poter gestire le pratiche con la CCIAA e Unioncamere in particolare il proprio codice REA e il codice fiscale) e i documenti a corredo dell'attrezzatura necessari per l'esecuzione della verifica periodica stessa, ovvero certificato CE del tipo, certificato di conformità e in particolare il Libretto Metrologico, se presente.
6. A dichiarare che i dati forniti in merito agli strumenti di misura sono veritieri.
7. Nel caso di apparecchi inviati presso la sede dell'organismo di ispezione per la verifica periodica, inserire nell'imballo dell'apparecchio inviato il Libretto Metrologico (oppure una

 Magi Bilance S.r.l.	REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA	REG 01
		Revisione 3 del 18/05/2021
		Pagina 9 di 9
- Unità Ispettiva per le Verificazioni Periodiche - MAGI Bilance S.r.l.		

espressa e sottoscritta dichiarazione della sua assenza), se disponibile il certificato di conformità (anche una scansione in formato elettronico), e nella eventualità di una richiesta di verifica successiva ad una riparazione, una descrizione del difetto/guasto riscontrato. Tutta la suddetta documentazione verrà restituita insieme al sistema di pesatura una volta completata la verifica.

8. A conservare almeno 5 anni i rapporti di ispezione rilasciati dall'UIVP e a esibirli su richiesta nella loro forma integrale.

E' diritto del Cliente conoscere l'esito delle verificazioni periodiche ed essere informato sulle sue responsabilità in qualità di titolare dello strumento.

Il committente non può utilizzare il Marchio ACCREDIA in quanto esso è utilizzabile solo nei documenti di Magi bilance nella sua qualità di Organismo di Ispezione.

8.2 Impegni e doveri di MAGI Bilance Srl

1. Rispettare quanto prescritto in questo regolamento.
2. Eseguire le verifiche in modo autonomo, indipendente e imparziale in conformità alle normative citate nel paragrafo 2 di questo regolamento.
3. A informare il Cliente sull'esito della Verifica attraverso la compilazione del "Libretto Metrologico", prescritto dal *DECRETO 21 aprile 2017, n. 93*; oppure emetterne uno nel caso il sistema di pesatura ne fosse sprovvisto;
4. A rilasciare un Certificato di Verifica Periodica che dichiara l'esito positivo o negativo delle prove effettuate durante la verifica; ed inviarlo entro 10 giorni dalla data di verifica periodica e ad apporre il prescritto contrassegno come indicato nel *DECRETO 21 aprile 2017, n. 93*;
5. A inviare alla Camera di Commercio competente e a Unioncamere la comunicazione e l'esito dell'avvenuta verifica periodica del sistema di pesatura come richiesto dal *DECRETO 21 aprile 2017, n. 93*;
6. Informare tempestivamente i titolari degli strumenti oggetto di verificazioni già programmate dell'impossibilità ad eseguire le attività ispettive in caso di provvedimenti d'inibizione della funzione di Organismo di Ispezione (art.12 DM 93/2017).
7. A far rispettare al proprio personale tutti i regolamenti e i documenti interni del Cliente in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel corso del servizio di verifica periodica;